



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 171/12
Lussemburgo, 19 dicembre 2012

Sentenze nelle cause C-279/11 e C-374/11
Commissione / Irlanda

L'Irlanda è condannata a diverse sanzioni pecuniarie per l'omessa esecuzione di due sentenze della Corte in tema di ambiente

Gli importi delle sanzioni proposte dalla Commissione sono ridotti per tener conto, in particolare, della diminuita capacità di pagamento dell'Irlanda nel contesto della crisi economica

Causa C-279/11

A termini della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale¹, i progetti che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente devono essere assoggettati a una procedura di domanda di autorizzazione e ad una valutazione relativa al loro impatto. Dopo aver accertato che l'Irlanda aveva fissato soglie limite nazionali elevate al di sotto delle quali i progetti che possono avere un impatto sull'ambiente non erano assoggettati a nessuna previa valutazione ambientale, la Commissione ha introdotto, nel 2006, un ricorso per inadempimento avverso tale Stato dinanzi alla Corte di giustizia. Con sentenza del 2008², la Corte ha dichiarato che l'Irlanda era venuta meno agli obblighi cui era tenuta in forza della direttiva.

Considerando che l'Irlanda aveva dato esecuzione solo tardivamente a tale sentenza, la Commissione si è nuovamente rivolta alla Corte, chiedendo la condanna di tale Stato membro al pagamento di una somma forfettaria totale di EUR 4 387 714,80³.

Nella sentenza odierna, la Corte rileva, anzitutto, che, a partire dal Trattato di Lisbona, l'inadempimento conseguente alla omessa esecuzione di una sentenza della Corte è accertato alla data di scadenza del termine fissato nella diffida inviata dalla Commissione. Orbene, poiché in esito al periodo di due mesi fissato nella diffida⁴ l'Irlanda non si è conformata alla sentenza del 2006, la Corte statuisce che detto Stato è venuto meno agli obblighi che ad esso derivano da tale sentenza. La Corte precisa tuttavia che, nel frattempo, l'Irlanda ha adeguato la propria normativa interna alla sentenza del 2006.

La Corte rileva poi che l'infrazione presenta un particolare grado di gravità, in ragione del ritardo dell'Irlanda nell'adozione di nuove soglie limite conformi alle esigenze della direttiva, nel senso che è possibile che taluni progetti idonei ad avere un impatto sull'ambiente siano stati attuati in assenza di previa valutazione ambientale.

Per questi motivi, la Corte condanna l'Irlanda al pagamento di una somma forfettaria. Tale somma, tuttavia, è stata calcolata **tenendo conto**, in particolare, **del fatto che la capacità di pagamento dell'Irlanda ha subito una certa regressione nel contesto della crisi economica**. La Corte, considera che occorre tener conto della recente evoluzione sia dell'inflazione sia del PIL di tale Stato, quale si presenta alla data dell'esame dei fatti da parte della Corte. Ciò premesso, la Corte condanna l'Irlanda al pagamento di una somma forfettaria di EUR 1 500 000.

¹ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5).

² Sentenza della Corte del 20 novembre 2008, Commissione / Irlanda ([C-66/06](#)).

³ Ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

⁴ La lettera di diffida è del 22 marzo 2010.

Causa C-374/11

Ritenendo che l'Irlanda non avesse correttamente trasposto nella propria normativa interna le prescrizioni della direttiva rifiuti⁵ concernenti lo smaltimento delle acque reflue domestiche in ambiente rurale mediante fosse settiche e altri sistemi individuali di trattamento delle acque reflue (Individual waste water treatment systems, in prosieguo: gli « IWWTS », la Commissione ha proposto alla Corte, nel 2008, un ricorso per inadempimento. Con sentenza del 2009⁶ la Corte ha dichiarato l'inadempimento dell'Irlanda.

Ritenendo inadeguate le misure adottate dall'Irlanda per conformarsi a tale sentenza, la Commissione ha poi introdotto un nuovo ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, chiedendo la condanna di tale Stato al pagamento, da una parte, di una somma forfettaria di EUR 4771,20, moltiplicata per il numero di giorni compresi tra la pronuncia della sentenza del 2009 e la data della presente sentenza. D'altra parte, la Commissione ha proposto il pagamento di una penalità di EUR 26 173,44 al giorno, a far data dalla pronuncia della sentenza nella presente causa e sino a completa esecuzione, da parte dell'Irlanda, della sentenza del 2009.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che l'Irlanda non ha ancora integralmente adottato le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2009, sicché occorre condannarla al pagamento di una penalità. In particolare, la Corte sottolinea che la legge del 2012 sui servizi nel settore idrico richiede testi di applicazione che non sono stati ancora integralmente adottati e che il piano nazionale di ispezione degli IWWTS non è stato ancora elaborato. Né sembra che sia stata definitivamente fissata una data limite per la registrazione degli IWWTS.

Tuttavia, in considerazione dell'impegno di cui l'Irlanda ha dato prova per adeguarsi a tale sentenza e della riduzione della sua capacità di pagamento in ragione della crisi economica, la Corte irroga a tale Stato una penalità dell'importo di EUR 12 000 per giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2009, a far data dalla pronuncia della presente sentenza e sino alla completa esecuzione della sentenza del 2009.

L'Irlanda è inoltre condannata al pagamento di una somma forfettaria di 2 milioni di euro.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-279/11](#) e [C-374/11](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁵ Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (GU L 78, pag. 32).

⁶ Sentenza della Corte del 29 ottobre 2009, Commissione / Irlanda ([C-188/08](#)).